

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

U.O. Coordinamento attività connesse alle
Commissioni della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

Prot. n. 9777

Roma, 04.08.2016

All'Ufficio di Gabinetto

On. le Presidente

Al Dott. Vincenzo Falgares
Dirigente Generale del Dipartimento della
Programmazione

Ai Sigg. Dirigenti Referenti Tecnici

e p.c. Al Vice Presidente della Regione Siciliana

LORO SEDI

Oggetto: Report della Commissione Affari europei e Internazionali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del giorno 3 agosto 2016, alle ore 9.30, presso la sede del Cinsedo.

I lavori sono coordinati dal Presidente della Regione Umbria, Marini, che, accertata la sussistenza del quorum richiesto, apre la discussione in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

Cabina di regia Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020:

- a) **Comunicazione sullo stato dei lavori della Cabina di Regia**
- b) **Problematiche concernenti il riparto e gli strumenti per la programmazione del FSC per le Regioni del centro Nord**

L'esame della tabella di riparto dei fondi destinati alle Regioni del Centro Nord è stata demandata al Gruppo di lavoro che si riunirà nel pomeriggio (ore 15,00) presso la sede della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Regione Campania ha evidenziato la necessità di riprendere i lavori del gruppo di lavoro del FSC per le Regioni del sud.

Pilastro europeo dei diritti sociali: organizzazione per la predisposizione del contributo delle Regioni italiane alla consultazione europea

La posizione della Commissione è stata sintetizzata nel un documento allegato (ALL. 1)

Parere ai sensi dell'Accordo di Partenariato 2014- 2020 su:

- a) *PON cultura e sviluppo*
- b) *PON innovazione e ricerca*
- c) *PON governance*
- d) *PAC METRO*

PON cultura e sviluppo: parere favorevole con la richiesta di integrazione formulata dalla Regione Campania relativa, tra l'altro, ai siti di Pompei ed Ercolano, nonché con l'integrazione del testo del programma, a pag. 12, lett. b) nel modo seguente: “*ad esempio, i siti Unesco e relative buffer zone ricadenti nei territori oggetto di interventi con il presente Programma*” (All. 2)

PON innovazione e ricerca: parere favorevole con la raccomandazione di prevedere, per il futuro, un maggior coinvolgimento del territorio regionale attraverso un percorso di governance che sia continuo, condiviso ed efficace.

PON governance: parere favorevole

PON “Città metropolitane”: parere favorevole con la richiesta della regione Campania di prevedere la possibilità di estendere l'intervento d'azione a tutti i comuni dell'interland napoletano e non solo al comune di Napoli.

Parere Sullo schema di regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Parere favorevole con le osservazioni contenute nel documento predisposto (ALL. 3 e 4)

Possibile richiesta di rinvio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Esame del Protocollo di intesa tra la Conferenza delle Regioni, il DPE, l’Agenzia per la Coesione e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione per la formazione in materia di appalti pubblici

Il Presidente Marini chiede l’aggiornamento dell’esame del Protocollo d’intesa per approfondire le questioni, legate all’utilizzo delle risorse POR 2014-2020, collegate alla formazione sugli appalti pubblici e valutarne l’impatto finanziario di ciascuna Regione

Concessione del patrocinio all’undicesima edizione “Ravello Lab. – Colloqui Internazionali Concessioni del patrocinio e del logo rese

Informativa governance risorse stanziata L.190/2014 – rafforzamento aree interne del Paese

La legge di stabilità per l’anno 2015, in particolare l’articolo 1, comma 674, ha destinato al rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese ulteriori 90 milioni di euro per gli anni 2015-2017: per dette risorse si delinea una proposta di riparto al CIPE, nell’ambito delle aree progetto, selezionate attraverso una procedura di istruttoria pubblica, sulle quali concentrare gli interventi di programmazione 2014-2020.

Questa prevede:

- una ripartizione di 3.74 milioni di euro per ciascuna delle 23 aree progetto e 3.98 milioni di euro per le attività di assistenza tecnica e rafforzamento amministrativo;
- l’attribuzione delle quote alle 21 aree progetto, selezionate con il Comitato e deliberate dalle Regioni e Province autonome, come seconda area e l’indicazione del termine di settembre 2016 per le Regioni e Province autonome che non hanno ancora provveduto, per l’individuazione e/o deliberazione della seconda area di progetto;
- la destinazione di altre due quote (aree progetto sperimentali), in accordo con quanto stabilito dall’Accordo di Partenariato e della delibera CIPE n. 9/2015, alle aree di progetto che rientrino fra quelle candidate dalle Regioni e istruite dal Comitato, sulla base di condizioni specifiche territoriali o collegate all’associazionismo;
- la determinazione del 30 settembre 2017, quale termine entro il quale ultimare la sottoscrizione degli Accordi di programma quadro, attuativi della Strategia delle seconde aree;
- la previsione della clausola per la quale le quote non utilizzate per effetto della non avvenuta selezione dell’area o per la mancata assunzione della deliberazione regionale (primo e /o secondo riparto), verranno riassegnate con destinazione alle aree-progetto che rientrano fra quelle candidate dalle Regioni in base all’ordine cronologico di approvazione del Preliminare di Strategia d’area.

Si resta a disposizione per ogni utile chiarimento.

Roma, 04.08.2016

f.to Il Dirigente

Dott.ssa Margherita Cappelletti

COMMISSIONE AEI 3 AGOSTO 2016

3) ***Pilastro europeo dei diritti sociali: organizzazione per la predisposizione del contributo della Regioni italiane alla consultazione europea***

La consultazione avviata dalla Commissione europea per costituire un *Pilastro sui diritti sociali* in Italia fa capo al Dipartimento Politiche europee, ed è guidata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per le competenze tematiche.

Le Regioni possono contribuire alla consultazione, sia in forma congiunta con le Amministrazioni centrali, sia come sistema regionale sia singolarmente.

La consultazione è funzionale a recuperare la componente sociale tra le priorità di lavoro dettate a inizio mandato dalla Commissione europea e mira ad aggiungere un elemento fondante alla macrostrategia Europa 2020 per il conseguimento degli obiettivi della crescita intelligente, sostenibile e solidale. Il difficile momento che sta attraversando l'Europa e il mondo intero richiede un impegno a tutte le istituzioni per rivedere i fondamenti dell'Unione Europea stessa e aprire un nuovo corso che si basi sui diritti, ma anche sui doveri dei cittadini europei e di coloro che aspirano ad esserlo.

La costruzione di un pilastro di diritti sociali europei può, dunque, fornire un'importante chiave di lettura del momento storico che sta attraversando la UE, tra le ragioni di sicurezza continentale e le esigenze di apertura di fronte al fenomeno migratorio, e auspicabilmente costituire la prima concettualizzazione della nuova fase del processo di integrazione europea.

E' utile che la posizione congiunta delle Regioni sia effettivamente una sintesi dei contributi delle Commissioni Politiche sociali, Salute, Politiche migratorie e Istruzione e lavoro. Su questo sarà impegnata la Commissione Affari europei. La consultazione europea è stata basata su un questionario articolato in 20 temi prioritari, secondo modalità sia a risposta aperta, sia mediante opzioni di adesione. Alcuni temi sono piuttosto trasversali e espressi esplicitamente (politiche migratorie) altri meno. Ad esempio, soprattutto per l'Italia, potrebbe essere importante avere un riferimento alle politiche culturali. Se siete d'accordo proporrò quindi in Conferenza che sia chiesto un contributo anche alla competente Commissione Cultura.

Auspico che come Regioni possiamo cogliere questa occasione di rilancio della dimensione sociale della UE per esprimere la nostra posizione, con la volontà di confermare la necessità di attuare una *governance* più attenta ai bisogni dei territori e più vicina ai cittadini.

Roma, 3 agosto 2016

Oggetto:**Da:** Ass. Cultura, Sport e Solidarietà [<mailto:assessorecultura@regione.fvg.it>]**Inviato:** martedì 2 agosto 2016 15:55**Oggetto:** RIEPILOGO_procedura telematica per acquisizione eventuali osservazioni sul programma di Azione e Coesione complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR) 2014 - 2020

Gentili,

si informa che, rispetto alla procedura di cui all'oggetto, non è pervenuta alcuna osservazione e pertanto sarà proposto alla Conferenza delle Regioni e Province autonome il parere favorevole, con la raccomandazione della Regione Campania.

A tal riguardo Vi inoltro il testo che abbiamo appena ricevuto quale proposta tecnica di raccomandazione della Regione Campania, a cui, ci è stato riferito, il Dipartimento Politiche di Coesione ha comunicato per le vie brevi l'accoglimento.

A pagina 12, lettera b), è proposto l'inserimento in parentesi del seguente testo - in grassetto - "*ad esempio i siti Unesco e relative buffer zone ricadenti nei territori oggetto di interventi con il presente Programma, nonché altri quali quelli in Basilicata il Parco Monumentale e culturale del Borgo medievale di Brienza antica, o, in Calabria la Cattolica di Stilo*".

Cordiali saluti.

Il Coordinatore della Commissione Beni e Attività culturali
Assessore Gianni Torrenti

Posizione delle Regioni e delle Province Autonome sull'intesa promossa dallo Stato sullo "Schema di regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali recante, le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'art.52 della L. 234/2012"

Le Regioni e Province Autonome:

Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'art.14, comma 1 della legge 29 luglio 2015, n. 115, che ha individuato nel *Registro nazionale degli aiuti di Stato* lo strumento per garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;

Visto il comma 7 del precitato art.52 della L.234/2012, che demanda ad un regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, la disciplina per il funzionamento del predetto registro, con la definizione, tra l'altro, dei criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese e dei contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli;

Visto lo "Schema di regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'art.52 della L. 234/2012" trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico all'Ufficio di Segreteria della Conferenza Unificata con nota prot.n. 0017737 del 28 luglio 2016 e da questo trasmesso al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome con nota prot.n. CSR 0003577 A-4.23.2.12 di pari data;

Dato atto che, in data 25 luglio 2016, si è tenuta una riunione tecnica della Conferenza unificata nel corso della quale le Regioni e Province autonome si sono confrontate con i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulle richieste di miglioramento e di modifica allo Schema di regolamento nonché presentato alcune richieste di chiarimento in relazione a disposizioni specifiche;

Dato atto che, a seguito di detto incontro tecnico, lo Schema di regolamento è stato modificato secondo quanto richiesto dalle Regioni e Province autonome, in particolare per quanto concerne:

- il combinato disposto dell'art.12 comma 5 e dell'art.14, comma 2 secondo il quale la presenza di aiuti illegali non recuperati a carico del beneficiario è ostativa all'erogazione dell'aiuto e non alla concessione dello stesso;
- l'art.15 che, per i programmi di cooperazione territoriale europea, ha chiarito che il Registro nazionale aiuti dovrà essere utilizzato dalle sole Autorità di gestione italiane, in coerenza con quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento (UE) 651/2014 e che, pertanto, nessun obbligo è previsto in caso di beneficiari italiani di Autorità di gestione estere;

Dato atto, altresì, delle modifiche recate all'art. 9, comma 5, in particolare, con la previsione, per gli aiuti individuali registrati, che il Soggetto concedente trasmetta, entro il termine di 10 giorni dalla data di registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale;

Ritenuto, considerata la ristrettezza del termine di 10 giorni, alla luce degli impatti che l'entrata in funzione del *Registro nazionale degli aiuti di Stato* produrrà sugli assetti organizzativi dei Soggetti concedenti, di invitare il Ministero dello sviluppo economico a valutare l'estensione a 30 giorni, o, almeno, a 20 giorni del predetto termine;

esprimono **parere favorevole** all'Intesa sullo "Schema di regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali recante, le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'art.52 della L. 234/2012".

Invitano il Ministero dello sviluppo economico a valutare l'estensione a 30 giorni, o, almeno, a 20 giorni, del termine di 10 giorni previsto dall'art.9, comma 5, in considerazioni degli impatti che l'introduzione del *Registro nazionale degli aiuti di Stato* produrrà sui processi organizzativi dei Soggetti concedenti.

FEW SIONE A 30 GIORNI

APPUNTO SULL'INTESA relativa allo "Schema di regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante, le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'art.52 della L. 234/2012"

Al fine di adempiere agli obblighi in materia di condizionalità ex ante "aiuti di Stato" l'Accordo di partenariato, approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014, ha previsto, tra l'altro, la reingegnerizzazione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA) per renderla Registro Nazionale degli Aiuti, con la finalità di rendere detto Registro lo strumento di verifica del rispetto delle regole del cumulo e dei massimali *de minimis*, eliminando le autodichiarazioni rese dai beneficiari.

L'art.14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 ha modificato l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 prevedendo, in particolare, al comma 7 che *"Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui è al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.*"

L'art.14, comma 6 prevede che *"Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresì, in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57."*

Premesso quanto sopra, in data 25 luglio 2016 le Regioni e Province autonome si sono incontrate in sede tecnica con i rappresentanti del MISE, del MEF e del MIPAAF presso la Conferenza Unificata.

In detta sede le Regioni e Province autonome hanno presentato delle richieste di chiarimenti e delle richieste di miglioramento al testo del Regolamento. Inoltre, hanno evidenziato la necessità di modificare le disposizioni relative alla **visura "Deggendor"**, al fine di rendere la mancata restituzione degli aiuti illegali da parte dei beneficiari ostativa all'erogazione dell'aiuto e non alla concessione, come previsto dallo schema di regolamento, e di modificare l'art.15 relativo ai **programmi di cooperazione territoriale europea** al fine della certezza degli adempimenti posti in capo alle autorità italiane.

Dette richieste sono state accettate dal MISE.

Per quanto concerne il **flusso procedurale**, descritto all'art.9, il MISE ha **parzialmente accolto** le richieste delle Regioni e Province autonome, anche considerati i vincoli posti dal sistema informatico ormai in fase di completamento.

Le Regioni e Province autonome **esprimono parere favorevole all'intesa, chiedendo al MISE di valutare l'estensione a 30 giorni, o almeno a 20, del termine di 10 giorni previsto dall'art.9, comma 5**, in considerazioni degli impatti che l'introduzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato produrrà sui processi organizzativi dei Soggetti concedenti.

Entro detto termine, infatti, non solo è necessario adottare l'atto di concessione contenente il codice COR per ogni beneficiario, ma anche inserire nel Registro la data di concessione beneficiario per beneficiario.

L'efficacia dell'atto di concessione consegue infatti all'inserimento della data di concessione nel Registro. Scaduto detto termine senza che la data della concessione sia riportata nel Registro l'aiuto individuale decade e la procedura di deve essere ripetuta.

Un termine più lungo si rivela opportuno soprattutto a fronte di bandi con molti beneficiari, in particolare, fino a quando non sia chiaramente garantito un trasferimento massivo delle informazioni tra sistemi regionali e Registro nazionale degli aiuti di Stato.